

# La diffamazione nei social network

Ruggero Petrolito

Anno accademico 2016/2017

## Sommario

Questo lavoro si propone di evidenziare, partendo dall'analisi di alcune sentenze della Corte di Cassazione penale, i rischi connessi ad un uso non ben consapevole dei social network, con particolare riguardo nei confronti di quello che è il più popolare ad oggi, Facebook.

## 1 Ruolo dei social network

Nella società italiana - e non solo - odierna, i servizi di rete sociale rivestono un ruolo cruciale nella vita degli individui. Ne esiste una buona varietà, in quanto si va da social network di carattere più generale ad altri di carattere più focalizzato su un aspetto o su un particolare tipo d'utilizzo.

Un aspetto estremamente importante è il livello di *pervasività* che tale tipo di servizi hanno raggiunto nella vita degli individui. Innanzitutto, va sottolineato che in molti degli aspetti della vita relazionale, lavorativa e ludica si vede l'intervento, in alcuni casi tanto massiccio da diventare l'unica strategia di azione nello specifico aspetto di vita, di reti sociali specifiche: a tal proposito, andare a vedere i vari servizi di web radio (*Last.fm*, *Spotify* ed altri), la rete di contatti professionali *LinkedIn* o le reti sociali focalizzate verso il dating *Badoo* e *Tinder*.

Inoltre, è di estrema importanza il ruolo svolto dalla rete sociale che è nettamente maggioritaria fra quelle a carattere più generale, Facebook: il ruolo del principale competitor, *Google+*, è sostanzialmente trascurabile, sia per numero di utenti che per la frequenza di utilizzo da parte di questi - quantomeno in Italia.

Più precisamente, Facebook non solo fa interagire gli utenti mediante i messaggi privati e i *post* in bacheca; esso si pone come interfaccia intermedia tra l'utente e altri servizi web cui il sito rimanda - servizi che vengono suggeriti all'utente dai suoi contatti oppure dal sito stesso); per alcuni aspetti,

Facebook incarna una sorta di *web nel web*, in quanto permette di aprire delle pagine all'interno del servizio (il quale è esso stesso una pagina web, per quanto di dimensioni notevolmente maggiori rispetto alla quasi totalità delle altre pagine); tali pagine vengono classificate in vario modo, e non mancano le istituzioni che hanno scelto di creare una pagina facebook ufficiale come strumento di comunicazione con gli utenti (vedi il caso del DSU Toscana). Per di più, Facebook permette agli utenti di unirsi in gruppi e di organizzare eventi mediante funzionalità specifiche.

Tutte queste caratteristiche, unite alla possibilità di utilizzo del servizio in qualsiasi luogo e momento, fanno sì che molti utenti abbiano con Facebook un rapporto nettamente privilegiato, che per molti versi va oltre quello che si aveva con la tradizionale televisione.

## 2 Aspetti giuridici

Dal contesto sopra descritto consegue la pericolosità insita in alcuni utilizzi impropri del social network - sia attuati consapevolmente che non. Molti sono i tipi di uso scorretto che possono verificarsi, ma qui, dopo una premessa sulle fonti di diritto rilevanti per la questione trattata, ci si concentrerà sui casi in cui le offese e gli insulti rivolti verso qualcuno mediante Facebook hanno avuto esiti giudiziari.

### 2.1 Fonti di diritto

In un ordinamento giuridico, con fonti di diritto si intendono tutti gli atti e i fatti che hanno effetto giuridico. Si vedranno di seguito le fonti del diritto rilevanti per la questione della diffamazione nei social network, relativamente all'ordinamento italiano.

#### 2.1.1 Costituzione, Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

In questo articolo viene sancito l'impegno della Repubblica a tutelare i diritti inviolabili dell'uomo. In esso vengono affermati tre principi fondamentali: il **principio personalista** individuabile nell'espressione "al Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo"; il **principio del pluralismo sociale** individuabile in "sia nelle formazioni sociali ove si svolge

la sua personalità”; il **principio di solidarietà**, riconoscibile in ”richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” [1, par. 1.1].

La compresenza di questi tre principi è effetto della sintesi raggiunta, durante i lavori dell’Assemblea Costituente, tra la visione individualista liberal-democratica portata dalla Democrazia Cristiana e la visione collettivista delle sinistre, grazie anche alla mediazione svolta da esponenti della DC più sensibili alle posizioni delle sinistre (Moro, Fanfani)[1, par. 1.2].

La formulazione dell’articolo 2 rappresenta un’innovazione rispetto alle previsioni contenute nell’**articolo 24 dello Statuto Albertino**. Il primo importante punto di distacco riguarda la natura e l’estensione dei diritti: mentre nello Statuto si sancisce di fatto un atto di concessione (*godono*) dei diritti (peraltro solo di quelli *civili e politici*), nella Costituzione viene delineato un atteggiamento diverso da parte della Repubblica, la quale non solo prende atto dell’esistenza dei diritti, anteriore rispetto allo Stato, e si prende carico della loro tutela, configurando quindi la possibilità di un intervento statale attivo in difesa di tali diritti, distaccandosi nettamente dalla prospettiva precedente, nella quale l’intervento attivo dello stato monarchico consisteva nella creazione e concessione dei diritti. Vanno considerati inoltre due aspetti: il primo riguarda il fatto che, a fronte del netto carattere di inviolabilità attribuito dalla Costituzione ai diritti dell’uomo, lo Statuto prevedeva delle eccezioni al godimento dei diritti, lasciando ampia libertà al legislatore nell’individuazione della natura di tali eccezioni; il secondo aspetto è relativo al fatto che nello Statuto si fa riferimento ai *regnicoli* come titolari dei diritti (escludendo quindi qualsiasi concessione allo straniero), quando invece in Costituzione si parla di *diritti dell’uomo* (lasciando quindi un certo spazio di interpretazione riguardo l’estensione dei diritti a chi non è cittadino). In aggiunta a quanto già evidenziato, mancano nello Statuto Albertino sia una formulazione del principio di solidarietà paragonabile a quella in Costituzione - viene menzionato, nell’articolo 25, solo l’obbligo di contribuire dal punto di vista tributario - sia alcuna disposizione relativa al pluralismo sociale[1, par. 1.1].

A proposito della preesistenza dei diritti all’ordinamento, nella formulazione dell’articolo 2 si può individuare un richiamo al **diritto naturale**, in quanto si presuppone che il fondamento dei *diritti inviolabili* vada individuato in una fonte extra-positiva, sulla cui natura tuttavia non c’è accordo unanime. Vi si percepisce inoltre, se letto insieme all’articolo 3, la constatazione, come requisito per l’effettiva garanzia di tali diritti, l’esistenza di un ordinamento che li recepisca e che intervenga concretamente affinché vengano realizzati[1, par. 2.1.1]. Va inoltre aggiunto che il carattere di inviolabilità implica l’impossibilità di eliminare o comprimere i diritti per tutti i pote-

ri pubblici, incluso il legislatore costituzionale, che vede quindi dei limiti al proprio potere di revisione; l'inviolabilità dei diritti costituisce un limite anche per il recepimento delle norme internazionali nell'ordinamento italiano[1, par. 2.1.2].

Riguardo il contenuto della categoria dei diritti inviolabili, vi è stato un dibattito che ha visto contrapposti i fautori della *fattispecie chiusa* e quelli della *fattispecie aperta*: secondo i primi la categoria andrebbe limitata ai diritti esplicitamente o implicitamente riconosciuti dalla costituzione, secondo i secondi invece essa andrebbe arricchita con elementi provenienti dal diritto naturale. Tale dibattito è stato risolto dalla Corte Costituzionale, che si è schierata a favore della teoria della *fattispecie aperta* della categoria dei diritti inviolabili sin dalla sentenza n. 561 del 1987[1, par. 2.1.3].

Un ulteriore dibattito si è avuto riguardo la titolarità dei diritti inviolabili, ovvero su quale parte dei diritti debbano essere considerati titolari, oltre ai cittadini italiani, anche ai cittadini stranieri. Due punti sono essenziali in tale dibattito: da un lato il fatto che i diritti proclamati dalla Costituzione vengono riconosciuti ai singoli in quanto esseri umani; dall'altro, deve esistere un nucleo di diritti da riconoscere solo ai cittadini, senza il quale perderebbe di senso il principio di cittadinanza. Da queste due considerazioni emerge che, per delimitare i diritti da riconoscere a tutti da quelli da riconoscere ai soli cittadini italiani, va tenuto come punto di riferimento il criterio della ragionevolezza, con cui si lascia al legislatore, nei casi in cui la diversità tra cittadini e stranieri sia tale da costituire una giustificazione ragionevole, la possibilità di adottare misure differenziate[1, par. 2.1.4].

Riguardo il **principio del pluralismo sociale**, si è letto nella formulazione dell'articolo 2 l'interesse a favorire l'impegno sociale della persona nelle formazioni sociali, viste sia come via di realizzazione degli individui che come mezzo di sviluppo dell'intera società, nonché, nel caso delle formazioni politiche, come mezzo mediante cui si costruisce la volontà generale del paese, in funzione di contrapposizione ad una forma di democrazia plebiscitaria potenzialmente dannosa per la qualità della vita democratica[1, par. 2.2.2].

A proposito del **principio di solidarietà**, va detto che esso si fonda sul ruolo dell'uomo come membro di una società, e in quanto tale tenuto sia a rispettare dei limiti all'esercizio dei propri diritti che l'adempimento di diritti e obblighi funzionali allo sviluppo della società. Esiste pertanto un nucleo di doveri finalizzati alla "solidarietà politica, economica e sociale" che trova fondamento nell'articolo 2 della Costituzione. Riguardo tale catalogo di doveri esiste un dubbio analogo a quello visto per i diritti, ovvero se si tratti di un insieme ristretto ai soli doveri che trovano fondamento nella carta costituzionale o altrimenti aperto anche ad altre fattispecie. A tale dubbio risponde l'articolo 23 della costituzione, che prevede la possibilità per il legislatore di

imporre altri doveri, se funzionali al principio di solidarietà. Tuttavia, tale principio non si esaurisce nell'individuazione di una serie di doveri: vengono anche incoraggiate forme di solidarietà *fraterna*, come il *volontariato*, riconosciuto dalla Corte Costituzionale come "la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale", e la *donazione di organi*, agevolata dalla legge n. 91 del 1999. A fianco di questo tipo di solidarietà è stata individuata una solidarietà *pubblica*, quella in base alla quale la Repubblica si impegna a realizzare l'uguaglianza sostanziale come indicato nell'articolo 3 della Costituzione[1, p. 2.3.2].

In virtù del carattere di apertura della categoria dei diritti cui fa riferimento l'articolo 2, i documenti internazionali sono stati di supporto per l'interpretazione e l'applicazione di tale articolo, in funzione di un arricchimento del catalogo dei diritti inviolabili[1, par. 3.1]. Uno tra questi documenti è la **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo**, nella quale va notata l'assenza di un riferimento alle formazioni sociali, mentre un timido accenno al principio di solidarietà può essere individuato nello "spirito di fratellanza" citato nell'articolo 1 e nei "doveri nei confronti della comunità" citati nell'articolo 29. Altri documenti internazionali rilevanti sono la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** (Carta di Nizza) e la **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** (CEDU). Va detto che, mentre nella prima si fa riferimento soltanto ai diritti degli individui, nella CEDU il riferimento, nel suo primo articolo, è "ad ogni persona", senza che venga mai specificato se si tratti solo di persone fisiche o anche di persone giuridiche. Tale ambiguità ha lasciato la possibilità alla dottrina e alla giurisprudenza di interpretare l'articolo 1 della CEDU nella maniera più aperta possibile[1, par. 3.2].

### 2.1.2 Costituzione, Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

In questo articolo si sancisce il valore della libertà di espressione del pensiero, con un riguardo particolare alla libertà di stampa, cui sono dedicati ben quattro commi sui sei totali dell'articolo.

Anche in questo caso si tratta di un progresso notevole rispetto alle previsioni contenute nello Statuto Albertino, nel quale, all'articolo 28, viene affermato che la "la stampa sarà libera, ma una legge ne reprimerà gli abusi" e che la stampa religiosa deve essere autorizzata dal vescovo. Mancano quindi in esso sia il riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero in via generale (si parla solo di libertà di stampa), che l'esclusione esplicita di "autorizzazioni o censure" che troviamo in Costituzione; al contrario viene espressamente richiesta un'autorizzazione per la stampa religiosa. Un altro avanzamento significativo è legato all'introduzione nell'ordinamento italiano del sistema di controllo di legittimità costituzionale; non essendo tale sistema presente nell'ordinamento monarchico, il legislatore ha applicato norme restrittive durante quasi tutta la fase monarchica, fino a raggiungere gli apici repressivi del Ventennio fascista[2, par. 1]. Per evitare il ripetersi degli abusi di quel periodo storico, i limiti della libertà di stampa vengono definiti in maniera dettagliata.

L'uso del termine *tutti* nella formulazione dell'articolo permettono di considerare come titolari della libertà in questione non solo i cittadini, ma anche gli stranieri e le formazioni sociali, senza alcuna eccezione, salva quella che tutela i parlamentari e i consiglieri regionali garantendo loro l'insindacabilità delle opinioni da loro espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

Della libertà di espressione possono essere individuati due profili, uno *attivo* consistente nella *libertà di informare* ed uno *passivo* consistente nella *libertà di essere informati*. Un caso particolare di applicazione è la propaganda elettorale, nell'ambito della quale si tutelano sia l'interesse dei partiti ad avere pari opportunità nella competizione elettorale, sia quello dei cittadini a ricevere un'informazione idonea affinché il voto sia il più consapevole possibile[2, parr. 2.2.1, 2.2.2].

La Corte, all'inizio degli anni settanta, ha riconosciuto l'esistenza di un *interesse generale all'informazione*, che doveva essere garantito da una pluralità di fonti di informazione, dalla possibilità di accedervi liberamente e dall'assenza di elementi di ostacolo di tipo legale alla diffusione dei contenuti informativi. Tale interesse è stato in seguito riconosciuto come *valore costi-*

*tuzionale*, e sono quindi state poste le basi per giustificare degli interventi legislativi finalizzati alla garanzia del pluralismo delle fonti informative e del libero accesso all'informazione da parte dei cittadini. La Corte ha quindi riconosciuto l'esistenza di un *principio pluralistico*, finalizzato alla tutela della libertà di espressione, nel quale possono essere individuati due profili: uno *esterno* riguardante la possibilità di entrare nel mercato dell'informazione a più voci possibili, e uno *interno*, relativo all'imparzialità e all'apertura a tutte le istanze culturali all'interno dei mezzi di informazione controllati allo Stato[2, par. 2.2.4].

Per quanto riguarda il rapporto tra Internet e la Costituzione, esso può essere sicuramente considerato come facente parte al gruppo *ogni altro mezzo di diffusione* definito nell'articolo 21, sicuramente relativamente al tipo di contenuti che vi può circolare. Per quanto riguarda invece le peculiarità del mezzo, ha senso invece parlare di norme specifiche che tutelino gli utenti. In tal senso è necessario un bilanciamento tra i rischi legati a Internet e l'interesse a promuoverne l'uso. Tale bilanciamento è già stato attuato in alcune occasioni, per tutelare i dati personali, i minori e il buon costume, per individuare i responsabili degli illeciti e per garantire pari opportunità di accesso a Internet a tutti i cittadini[2, par. 2.3.5].

Un aspetto fondamentale è quello dei limiti da porre alla libertà di manifestazione del pensiero. Oltre al limite del buon costume, espressamente citato nel comma 6 dell'articolo 21, possono essere individuati dei limiti impliciti, il cui fondamento sta nella difesa di beni fondamentali tutelati dalla Costituzione, ovvero i diritti della personalità (riservatezza, onorabilità, reputazione, dignità sociale) e gli interessi pubblici[2, par. 2.4.1].

Tra i diritti della personalità, assume particolare rilievo, ai fini di questa relazione, il diritto all'onorabilità. La giurisprudenza ha tentato in varie occasioni di bilanciare tra la tutela di questo diritto e la tutela della libertà di informazione. Sono state individuate delle condizioni, il rispetto delle quali ha effetto scriminante per le affermazioni offensive dell'onore altrui. La prima condizione richiede che la notizia sia socialmente utile; la seconda richiede che essa sia vera; la terza richiede che le modalità espressive utilizzate siano appropriate e non eccessive[2, par. 2.4.3].

### **2.1.3 Codice Penale, Articolo 595**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Questo articolo definisce per l'ordinamento italiano il reato di diffamazione. Questo consiste nell'offendere la reputazione di un altro individuo (non presente nel momento in cui l'offesa gli viene rivolta) mediante la comunicazione con più persone. Vengono definite tre aggravanti del reato: l'attribuzione di un fatto determinato, l'utilizzo del mezzo della stampa o di altri mezzi di pubblicità e l'eventualità che l'offeso sia un pubblico ufficiale.

Delle condizioni scriminanti sono presenti nel seguente articolo 596; tuttavia, esse non hanno rilevanza in questa sede.

## **2.2 Analisi delle sentenze**

Le due sentenze che si vanno ad analizzare risalgono al 2016 e al 2014. Di entrambe si analizzeranno prima i fatti e poi gli esiti giudiziari a cui si è giunti.

### **2.2.1 Sentenza n. 8328 del 01/03/2016, Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale**

**Caso oggetto del processo** Il caso più recente, particolarmente significativo, è quello che ha portato alla sentenza della Corte di Cassazione del 1° marzo 2016. A sporgere querela - a seguito di pesanti offese ricevute per mezzo di Facebook - è stato F.R., che all'epoca dei fatti era Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana. Più precisamente, M.M., imputato, aveva utilizzato la propria bacheca per pubblicare attacchi personali al querelante che andavano ben oltre il diritto di critica, in quanto lo apostrofava con vari epiteti offensivi, spesso per di più associando al commento una fotografia dell'offeso.

**Esiti giudiziari** A seguito della denuncia presentata da F.R. il 30.12.2010, il 3.8.2012 è stato emesso un decreto penale di condanna nei confronti di M.M.; tale decreto è stato poi revocato in data 18.12.2013 dal G.U.P. di Palermo, che ha condannato l'imputato a una multa di 1500 euro. Contro tale sentenza M.M. ha presentato ricorso presso la Corte di cassazione, con motivazioni di carattere procedurale: nel ricorso si ricusava la validità probatoria

delle stampe dei commenti fornite dal querelante; si evidenziava che il G.U.P. non aveva tenuto presente una precedente querela nei confronti dell'offeso da parte dell'imputato; si considerava inoltre non valida una memoria rilasciata dall'imputato dall'imputato nell'ambito di un altro procedimento, memoria nella quale egli riconosceva la paternità delle frasi diffamatorie[5, 8].

Con la sentenza del 1° marzo 2016 il ricorso dell'imputato è stato respinto dalla Corte, in quanto era infondato e generico. La Corte adduce delle importanti motivazioni, che costruiscono un parametro interpretativo per eventuali casi analoghi che si verifichino in futuro. In particolare, la Corte ha ribadito che *la diffamazione può avvenire per mezzo di internet*, riconoscendo al caso l'aggravante del mezzo stampa (ex art. 595 c.p. comma terzo). Inoltre, viene riconosciuto che l'uso della bacheca di Facebook è un mezzo di diffusione verso molti, in quanto attraverso di essa gli utenti del social network condividono - intenzionalmente, sarebbe da aggiungere - idee ed esperienze di vita, ed in quanto mediante di essa è possibile raggiungere un numero elevato di persone. Nel caso specifico va aggiunto che, essendo entrambe le parti legate all'organizzazione della Croce Rossa, è più che verosimile che l'offeso fosse noto ad una parte considerevole dei contatti dell'imputato, a conferma dell'efficacia diffamatoria dei commenti pubblicati.

Successivamente, la Corte dimostra come siano infondate le motivazioni del ricorso addotte dall'imputato relativamente alla presunta non riconducibilità delle frasi diffamatorie alla sua persona. Viene evidenziato a tal proposito il fatto che l'imputato, venuto a conoscenza delle frasi ingiuriose pubblicate dal suo account, non aveva mai denunciato abusi da parte di ignoti, né aveva mai negato la paternità di quelle frasi, al contrario riconoscendola - in una memoria depositata nell'ambito di un altro procedimento - come uno sfogo personale che non offendeva la Croce Rossa e che era giustificato da ingiustizie subite in passato dalla parte offesa[5, 8].

### **2.2.2 Un precedente: la sentenza n. 16712 del 16/04/2014, Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale**

**Caso oggetto del processo** Il caso in questione riguarda un maresciallo della Guardia di Finanza che ha pubblicato sulla propria bacheca di Facebook un autoritratto, nel quale si definisce "defenestrato a causa dell'arrivo di un collega raccomandato e leccac...", senza fare il nome della persona interessata. In tal modo, egli afferma, in maniera indiretta, che il suo successore era stato scelto per sostituirlo nella carica solo in virtù delle ragioni indicate nella frase diffamatoria, accusandolo quindi di un fatto determinato.

**Esiti giudiziari** Il processo ha avuto per l'imputato fortuna altalenante. Il processo di primo grado presso il Tribunale militare di Roma ha portato ad una condanna (in data 21.2.2012), in quanto i giudici hanno ritenuto evidenti le offese ricevute dal maresciallo che era stato scelto per sostituire l'imputato.

Tuttavia, i giudici della Corte militare d'appello sono stati di diverso avviso ed hanno assolto l'imputato (in data 28.11.2012), in quanto hanno ritenuto che il commento pubblicato non sia considerabile come contenuto offensivo diffuso a più persone - cioè diffamatorio - in quanto della persona offesa non vengono menzionati né il nome né il grado di comando[6, 4, 9].

La sentenza d'appello è stata a sua volta ribaltata in Cassazione in data 16.4.2014, con varie motivazioni addotte dai giudici. Innanzitutto si è ritenuto che la pubblicazione delle frasi offensive su Facebook rende queste ultime potenzialmente accessibili ad un numero potenzialmente elevato di soggetti, specialmente se pubblicate sul profilo personale, come nel caso di specie. I giudici hanno inoltre messo in dubbio che sia possibile definire i confini della cerchia di persone in grado di riconoscere la persona offesa, anche alla luce del fatto che sull'identità di quest'ultima è stato dato un indizio significativo, in quanto definita "collega" dall'imputato. Infine, i giudici ricordano che è sufficiente, affinché il fatto sia inquadrabile come diffamazione, che la persona offesa sia riconoscibile, benché non nominata espressamente, da un gruppo di individui, anche se numericamente esiguo; ricordano inoltre che il *dolo specifico* non è un requisito necessario a configurare il reato di diffamazione, ma sono sufficienti la *consapevolezza* di esternare una frase che danneggia l'immagine dell'offeso e la *volontà* di diffonderla anche ad un gruppo di sole due persone. Pertanto, per i giudici il fatto è inquadrabile come diffamazione, in quanto è sufficiente che la persona sia individuabile anche da un gruppo ristretto di persone, per quanto non nominata esplicitamente. Per di più, affinché l'imputato venga ritenuto reo di diffamazione, non è necessario il dolo specifico, ma è bensì sufficiente l'intenzione di ledere la reputazione del soggetto offeso diffondendo un messaggio offensivo anche solo a due persone[4, 6, 9].

### 3 Considerazioni generali di diritto

Nelle sentenze sopra analizzate trovano istanza alcuni temi attualmente al centro del dibattito nel mondo giuridico. Le questioni che verranno qui affrontate sono le seguenti: i rapporti tra illecito offline e illecito online; il bilanciamento tra diritti operato dalla giurisprudenza; la pubblicazione delle leggi online; l'autoregolazione da parte di chi fornisce servizi; le differenze tra stampa e Internet.

### 3.1 Rapporti tra illecito offline e illecito online

Innanzitutto è evidente come venga applicata la regola del **parallelismo tra illecito offline e illecito online**. In un contesto in cui l'evoluzione tecnologica ottiene risultati prima inimmaginabili, è necessario che i giudici facciano lo sforzo di ricondurre nuove realtà alla Costituzione (e a leggi approvate parecchi decenni fa) in virtù della caratteristica di rigidità e genericità di quest'ultima. Questo è esattamente ciò che viene fatto nella prima sentenza, in cui viene ribadito che "il reato di diffamazione può essere commesso a mezzo di internet" e viene affermato che il caso di specie "integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo" - ovvero viene riconosciuta l'aggravante del mezzo stampa. Si ha quindi la riconduzione alla legge sia della condotta online che del mezzo digitale di comunicazione[7, p. 293].

Nella direzione di un intervento nei confronti dei *cyber-reati* si dirige anche la scelta, da parte della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica* firmata a Budapest il 23/11/2001, di superare la contrapposizione tra reati prettamente informatici e reati comuni commessi online, scelta effettuata anche alla luce della natura pervasiva che Internet ha assunto soprattutto dopo l'avvento del web 2.0, cioè quel sistema per cui qualsiasi utente può inserire online dei contenuti[3, pp. 567-568].

Oltre alla riconduzione dell'illecito online alla vecchia normativa, la giurisprudenza mette in atto anche una parziale ridefinizione delle modalità che possono configurare il reato nel caso venga commesso online. In [3, pp. 571-572], si evidenzia che, nei casi di diffusione di contenuti lesivi su Internet, benché sussista la possibilità che il soggetto vilipeso possa averne percezione, il numero di potenziali fruitori è talmente ampio che l'offesa si colloca in una dimensione che va al di là della sfera dei rapporti tra chi reca e chi subisce l'offesa; pertanto, come nel caso di messaggi veicolati tramite i media tradizionali (stampa, radio e televisione), si considera configurata quasi sempre la previsione dell'art. 595 c.p. comma terzo; viene fatto salvo il caso in cui il contenuto offensivo sia rivolto direttamente al soggetto passivo, nel qual caso si configura la fattispecie dell'ingiuria.

Altra questione di dibattito, relativamente alle nuove istanze di reato online, è quella che riguarda la nozione di *evento*, che secondo alcuni perde il connotato di fisicità, che aveva secondo la categorizzazione tradizionale, per assumere quello dell'astrattezza; cambia anche il concetto di *azione*, in quanto non si ha più un movimento fisico a causare gli effetti, bensì l'esecuzione automatica di una qualche procedura informatica[3, p. 570].

È inoltre oggetto di dibattito il momento in cui si ha effettivamente il verificarsi dell'atto diffamatorio. Secondo alcuni il reato si configura nel

momento stesso in cui il contenuto lesivo venga messo online, in virtù di quanto affermato dall'art. 4 comma 1 lett.l e m d. lg. 30/06/2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), ovvero che sia la comunicazione che la diffusione si configurano anche quando c'è solo la messa a disposizione o consultazione dei dati, con la differenza che nel primo caso i destinatari sono determinati e nel secondo caso sono indeterminati. Altri invece attribuiscono alla messa a disposizione online dei contenuti soltanto una funzione preparatoria al verificarsi del reato, che si ha solo in seguito, nel momento in cui i destinatari entrano in contatto con il messaggio, quanto meno per quanto riguarda la comunicazione[3, pp. 570-571].

### 3.2 Bilanciamento fra diritti

Inoltre, in entrambi i casi appare evidente la questione del **bilanciamento tra diritti** che le varie Corti si sono trovate a dover affrontare da quando la tecnologia digitale ha avuto la formidabile espansione che tutti conosciamo. Rispetto a questo si è delineato un certo distacco tra il costituzionalismo europeo e la dottrina e giurisprudenza statunitensi, le quali sono caratterizzate da una visione sacrale della *freedom of speech* dell'individuo, codificata nel I Emendamento. Differentemente, le Corti europee hanno individuato altri diritti fondamentali da tutelare, diversi dalla libertà di parola. Nei due casi specifici affrontati precedentemente tale necessità di bilanciamento è particolarmente evidente[7, pp. 148-152,158-164].

### 3.3 Pubblicazione delle leggi online

Risulta poi evidente dai due casi in questione che è necessaria una certa opera di prevenzione. Il fatto che i due imputati, pur essendo uno membro del corpo militare della croce rossa e l'altro un ex maresciallo della GdF, abbiano tenuto una condotta così sconsiderata dimostra quanta poca consapevolezza e scarsa informazione ci sia riguardo le conseguenze di usi sbagliati dei mezzi di comunicazione digitali, per non dire riguardo il diritto penale in generale. Come evidenziato da [7, pp. 221-225], sarebbe fondamentale implementare un sistema di pubblicazione online delle leggi per far sì che queste siano realmente (e non presuntamente) conosciute dai cittadini, i quali potrebbero così regolare a ragion veduta le proprie condotte. Sarebbe utile in tal senso un aiuto da parte degli stessi fornitori dei servizi, i quali potrebbero per esempio inserire, tra i contenuti pubblicizzati, dei brevi tutorial (magari dei video) sulle condotte da evitare e sulle conseguenze a cui si rischia di andare incontro.

### 3.4 Autoregolazione degli ISP

Una soluzione ai fini della prevenzione potrebbe essere quella dell'autoregolazione interna dei siti web, considerabili in tal senso alla stregua di formazioni sociali - le quali, nella loro forma tradizionale, si autonormano per l'appunto mediante statuti e regolamenti interni. A questi ultimi potrebbe essere paragonata la *netiquette*, alla quale si potrebbe attribuire "una qualche portata *sub specie juris*". Mediante di essa potrebbero, come in alcuni casi già sono, essere applicate sanzioni nei confronti di alcuni soggetti, dei quali si limiterebbe la libertà d'espressione, che dovessero tenere delle condotte lesive dei diritti e libertà degli altri utenti della comunità in questione (sito, blog, social network e via dicendo)[7, pp. 47-48].

L'idea di autoregolazione del mondo virtuale nasce dalla dottrina costituzionale statunitense, la quale individua un confine tra mondo reale e virtuale e sostiene pertanto che la rete debba regolarsi mediante una propria *lex informatica*, che può essere sussidiata dalla legge statale quando gli utenti della rete richiedano questo tipo di aiuto. Questo tipo di soluzione viene elaborato in quanto si considera che eventuali interventi di tipo strettamente legislativo rischierebbero di limitare considerevolmente la libertà di espressione degli individui su Internet[7, pp. 59-60].

### 3.5 Differenze tra stampa e Internet

Accorgimenti di questo genere sono da considerare fondamentali anche alla luce della diversa natura che caratterizza Internet in generale rispetto alla stampa tradizionale. Come affermato dalla *Corte di Strasburgo*, la capacità di conservare e trasmettere grandi quantità di informazioni distingue nettamente la nuova tecnologia digitale dalla stampa; inoltre, la Rete, per le sue dimensioni, potrebbe non essere mai sotto controllo con le stesse leggi che regolano la stampa. La Corte aggiunge inoltre che la comunicazione su Internet pone dei rischi alla normale espressione dei diritti individuali, in particolare rispetto alla privacy, superiori ai rischi posti in passato dalla stampa; pertanto considera legittima una eventuale scelta, da parte dei governi, di regolamentare in maniera diversa la stampa e Internet, allo scopo di proteggere i diritti e le libertà individuali. Per di più la Corte afferma che il ruolo dell'etica giornalistica nel mondo virtuale assume un'importanza nettamente superiore rispetto a quella rivestita precedentemente all'ampia diffusione della tecnologia digitale, in quanto il potere di influenza esercitabile sulla società è enorme ed enorme è la quantità di informazione di fronte a cui si ritrova ogni singolo individuo. Infine, la Corte arriva ad affermare che anche le comunicazioni private, pur essendo fortemente tutelate nella loro

riservatezza, non possono essere tutelate in maniera assoluta, nel caso si voglia prevenire disordini, crimini o violazioni di diritti fondamentali di altri[7, pp. 158-161].

La diversità del fenomeno Internet rispetto alla stampa tradizionale è sostenuta anche da Francesco Calasso [3, pp. 584-587], tuttavia in termini differenti: più che la necessità di nuove normative per Internet, viene constatata la non riconducibilità della nuova tecnologia alla legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948), poiché è contenuta in essa un riferimento preciso alla natura fisica di stampe e stampati, difficilmente applicabile anche alle copie dei file salvati nei computer.

## 4 Conclusioni

Dalle sentenze sopra analizzate emerge una problematica fondamentale, quella della forte mancanza di consapevolezza, da parte degli utenti, sui rischi di certe modalità di utilizzo dei social network. In particolare, colpisce che a tenere condotte tanto naïf siano degli ufficiali delle forze dell'ordine o delle forze armate, dai quali ci si aspetterebbe una maggiore consapevolezza; da ciò si può desumere che tali comportamenti irresponsabili siano ben diffusi anche tra la maggioranza degli utenti, spesso magari dettata dall'ignoranza della legge o dalla convinzione che il proprio profilo di Facebook sia un luogo privato, come il salotto di casa.

Sarebbe auspicabile un'intensa campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica - che in larga parte è sovrapponibile all'utenza dei social network - nei confronti dei rischi che si corrono se si utilizzano tali strumenti in maniera sconsiderata. La necessità di un intervento in tal senso è fondamentale, in quanto per la prima volta qualunque cittadino può potenzialmente utilizzare degli strumenti mediante cui diffondere informazioni e contenuti a un alto numero di persone (tutti i contatti dell'utente, quindi un centinaio di persone in media), diversamente da ciò che avveniva fino alla fine del secolo scorso, quando chi poteva diffondere contenuti tramite i tradizionali mezzi di comunicazione di massa (stampa, radio e televisione) faceva parte di un gruppo tutto sommato ristretto di professionisti, i quali erano, rispetto all'uomo della strada, sicuramente più consapevoli degli effetti potenziali della diffusione di informazioni a molte persone; va aggiunto che la pubblicazione di contenuti sui vecchi media passava comunque attraverso il filtro delle redazioni, per cui era estremamente difficile che contenuti deliberatamente diffamatori venissero diffusi.

## Riferimenti bibliografici

- [1] R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti. «Art. 2». In: *Commentario alla Costituzione*. Torino: UTET, 2008.
- [2] R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti. «Art. 21». In: *Commentario alla Costituzione*. Torino: UTET, 2008.
- [3] Francesco Calasso. *Enciclopedia del diritto*. Vol. 46. Giuffrè, 1958.
- [4] *Diffamazione su Facebook: non è necessaria l'indicazione nominativa dell'offeso*. 2014. URL: <http://www.altalex.com/documents/news/2014/05/08/diffamazione-su-facebook-non-e-necessaria-l-indicazione-nominativa-dell-offeso>.
- [5] Attilio Ievolella. «Sfogo su Facebook: condannato per diffamazione.» In: *Diritto e Giustizia* 12 (2016), p. 7.
- [6] Attilio Ievolella. «Strali contro il collega sul proprio 'profilo' personale su Facebook: è diffamazione.» In: *Diritto e Giustizia* (2014), p. 268.
- [7] M. Nisticò e P Passaglia. *Internet e Costituzione*. 2014.
- [8] *Offese su Facebook: è diffamazione aggravata*. 2016. URL: <http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/03/diffamazione-aggravata-a-mezzo-facebook>.
- [9] *Sentenza n. 16712, prima sezione penale, Suprema Corte di Cassazione*. 2014. URL: [https://computerlaw.files.wordpress.com/2014/04/cassazione\\_diffamazione\\_facebook.pdf](https://computerlaw.files.wordpress.com/2014/04/cassazione_diffamazione_facebook.pdf).